

“IUS SOLI: il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati ed il ruolo dell’Avvocatura in difesa dei Diritti Umani”

di Giuliana Barberi

I principi fondamentali della Legge sullo “Ius Soli”.

Il 13 ottobre 2015 è stata una giornata storica per i figli degli immigrati in Italia, quelle seconde generazioni ancora considerate straniere, la **Camera dei Deputati** ha dato, infatti, il via alla riforma che darà la possibilità di rendere più semplice e veloce il percorso legale per poter acquisire la cittadinanza italiana.

Il testo di Legge racchiude in sé i principi dello *ius soli temperato* e dello *ius culturae* ed a breve passerà al Senato dove, se approvato senza modifiche, potrà diventare finalmente legge.

Vediamo quali sono i punti fondamentali della Legge.

Innanzitutto i bambini **nati in Italia** saranno italiani per nascita se anche solo uno dei genitori ha il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo previsto per i cittadini extra UE, ovvero il diritto di soggiorno permanente previsto per i cittadini UE. Altrimenti, come previsto per i bambini **non nati in Italia**, ma che sono arrivati in Italia entro i dodici anni di età, dovranno prima frequentare uno o più cicli scolastici per almeno 5 anni e, se si tratta delle elementari, concluderle positivamente.

Per poter avere accesso all’acquisto della cittadinanza è necessaria una dichiarazione di volontà da parte di uno dei genitori da presentare in Comune ed entro il compimento della maggiore età del figlio. In difetto, proprio il figlio potrà presentare tale dichiarazione di volontà **tra i 18 e i 20 anni**. Il diretto interessato, sempre tra i 18 ed i 20 anni, potrà anche rinunciare alla cittadinanza italiana, purché sia possesso di altra cittadinanza.

Le regole cambiano per i ragazzi arrivati in Italia **entro i 18 anni** di età, gli stessi potranno diventare italiani dopo sei anni di residenza regolare e dopo aver frequentato e concluso un ciclo scolastico o un percorso di istruzione e formazione professionale. In questo caso, però, non si tratterà di un diritto acquisito, ma di una “concessione”, soggetta quindi a una certa discrezionalità da parte dello Stato.

La **norma transitoria** prevede tale possibilità anche per chi ha superato i 20 anni, ma che intanto ha, comunque, maturato i requisiti previsti dalla nuova legge. Potranno infatti diventare italiani i nati in Italia o ivi arrivati quando avevano meno di dodici anni, che però abbiano frequentato in Italia, **per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici** e hanno risieduto “legalmente e ininterrottamente negli **ultimi cinque anni** nel territorio nazionale”. In tal caso avranno solo **un anno di tempo** dall’entrata in vigore della riforma, per presentare in Comune la dichiarazione di volontà e diventare italiani. Dovranno poi comunque aspettare che entro sei mesi il **Ministero dell’Interno** dia il via libera, dopo aver verificato che a suo carico in passato non ci siano stati **dinieghi di cittadinanza, espulsioni o allontanamenti per motivi di sicurezza della Repubblica**.

Il Fenomeno dei minori stranieri non accompagnati.

È ormai da anni che si ha la piena consapevolezza circa la inadeguatezza delle modalità di trattenimento e del sistema di accoglienza dei minori stranieri. Ed infatti, nella realtà italiana i meccanismi di tutela e di protezione dei minori subisce

significative eccezioni che espongono gli stessi, di fatto, ad una importante compressione dei loro diritti fondamentali.

Succede che la mancata identificazione come minorenni, così come la mancata apertura della tutela per i minori non accompagnati, comporta che gli stessi vengano di fatto trattati come adulti e quindi con le stesse modalità di coloro che, essendo migranti irregolari, possono essere espulsi e quindi trattenuti. Il trattenimento dei minori nei centri di identificazione ed espulsione, quindi, si determina per la erronea identificazione dei minorenni come se fossero maggiorenni, cioè è avvenuto ed avviene soprattutto per i minori tra i sedici ed i diciotto anni, in quanto vengono confusi in numero rilevante all'interno del flusso migratorio. Le procedure per la loro individuazione e presa in carico sono problematiche e nonostante esistano sofisticati metodi di accertamento dell'età, però molto onerosi, di fatto le Questure generalmente sottopongono i presunti minori al c.d. esame auxologico del polso che, però, ha un margine di errore di circa più o meno due anni. A ciò si aggiunga la scarsa collaborazione dei Consolati e delle Rappresentanze diplomatiche nella verifica della autenticità dei certificati di nascita che talvolta i minori esibiscono in fotocopia all'atto dell'identificazione. Si aggiunga inoltre che durante le fasi di accoglienza e permanenza molti di loro abbandonano le comunità e si rendono irreperibili diventando clandestini ed assorbiti in circuiti di illegalità'.

Succede anche che, in caso di dubbio sull'età dei trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione, le Questure non abbiano seguito il principio del *favor minoris* (art. 8 c. 2 Disp. Att. Proc. Pen. Min.) che porterebbe a privilegiare la condizione giuridicamente più favorevole. Nel corso degli anni si è poi verificato il trattenimento dei minori nei centri c.d. di frontiera dove avrebbero dovuto permanere per il tempo strettamente necessario all'adozione dei provvedimenti questorili (massimo 72 ore) mentre i migranti e quindi anche i minori vi permangono per un lungo periodo tra i 20 ed i 30 gg, talvolta addirittura sino a due mesi. E così in una condizione di effettiva privazione della libertà personale che in realtà non è imposta da alcun provvedimento ed opera al di fuori di ogni controllo giurisdizionale.

Procedure per i minori migranti non accompagnati del Tribunale per i Minorenni e Procura Minori di Reggio Calabria.

Negli ultimi anni sono moltissimi i procedimenti a tutela di minori stranieri non accompagnati aperti presso il Tribunale dei Minori di Reggio Cal.

I minori sbarcano prevalentemente sulla costa orientale della provincia reggina ed una volta terminate le operazioni di identificazione e di primo soccorso, gli stessi vengono immediatamente segnalati al Procuratore della Repubblica per i Minorenni.

Grazie poi al monitoraggio della Prefettura e della Questura, che coordinano le operazioni, i minori non accompagnati sono collocati dal Servizio Sociale in centri di accoglienza accreditati o autorizzati dalla Regione Calabria o anche individuati dalla Prefettura, dove rimangono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il Tribunale per i Minorenni, quindi, ai sensi dell'art. 37 bis L.n. 184/83, apre la procedura per l'eventuale dichiarazione di adozione del minore, con conferma dell'inserimento nella struttura comunitaria già individuata, tra quelle accreditate o autorizzate dalla Regione Calabria, dal Servizio Sociale, dall'autorità di pubblica

sicurezza o amministrativa; ancora dispone l'affidamento del minore al Servizio Sociale e al Servizio Sanitario dell'A.S.P. per l'opportuna attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico/sanitario; inoltre, nomina un tutore, scelto tra avvocati del distretto della Corte d'Appello che hanno dato la loro disponibilità, avvertendolo che, nel contempo, potrà assumere la rappresentanza legale del minore; ed infine, invita il tutore / legale rappresentante a fornire al giovane tutte le informazioni necessarie per richiedere protezione internazionale e esercitare consapevolmente i suoi diritti ai sensi dell'art. 6 D.P.C.M. n. 535/99 e delle altre disposizioni in materia.

Con il medesimo decreto o a seguito dell'audizione del minore e del suo legale rappresentante, il Tribunale per i Minorenni delega all'autorità di pubblica sicurezza (Questura) e all'Autorità Consolare, le opportune indagini volte ad accertare se, nel territorio nazionale ovvero anche nei Paesi dell'U.E. o in Paesi terzi, vi siano parenti significativi quali fratelli, ascendenti, parenti entro il quarto grado, che possano sostituire i genitori nella cura e assistenza dei minori giunti irregolarmente nel nostro Paese. Il provvedimento giudiziario emesso ai sensi dell'art. 37 bis e ss L.184/83 è, infine, comunicato all'Autorità Consolare del paese di presunta provenienza del minore e alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con il provvedimento di apertura della procedura che include generalmente anche le statuizioni provvisorie di cui all'art. 10 L. 4 maggio 1983, n. 184, il Tribunale per i Minorenni invita il giudice delegato a procedere all'audizione del minore alla sola presenza del tutore-rappresentante legale e con le cautele di rito. Ne consegue che il tribunale per i minorenni mantiene la direzione della tutela per tutta la durata della procedura e la dichiarazione d'impegno ex art. 349 c.c. del tutore avviene dinanzi al giudice delegato. Per i minori in tenera età, in diversi casi si è perfezionata la procedura di adozione; in altri casi si è proceduto a semplici affidamenti familiari, oppure i giovani sono rimasti nelle comunità di accoglienza sino alla maggiore età.

Il ruolo dell'Avvocatura a difesa dei diritti umani.

I Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, forniscono periodicamente, di regola ogni tre mesi, al Tribunale ed alla Procura dei Minori gli elenchi aggiornati di iscritti disponibili a ricoprire l'incarico di tutore e curatore speciale dei minori stranieri non accompagnati. Tali avvocati entrano a far parte di questo Albo speciale in ragione della comprovata specializzazione e/o della esperienza acquisita nell'ambito del Diritto Minorile.

Va infine evidenziato che il Consiglio Nazionale Forense Italiano e la Scuola superiore dell'Avvocatura operano per dare supporto alla tutela dei diritti degli immigrati irregolari ed hanno scelto l'Isola di Lampedusa quale sede operativa essendo essa il luogo simbolo dell'immigrazione, dell'accoglienza e della solidarietà ma anche del dramma senza fine dei naufragi e dei morti in mare. Si tratta di un gruppo di Avvocati, in tutto 60, che, presenti a turno in un presidio sul posto, ma attrezzati anche per consulenze a distanza, aiutano le istituzioni locali, la Capitaneria di porto e le Associazioni e Organizzazioni non governative attraverso pareri giuridici per affrontare tutte le questioni relative all'arrivo dei migranti. L'iniziativa è espressione della funzione sociale dell'Avvocatura, che si pone come punto di riferimento in una materia che tocca davvero i diritti fondamentali degli

interessati. I predetti avvocati operano a titolo assolutamente volontario: a turni di una o due settimane stanno a Lampedusa e partecipano direttamente all'attività del presidio. Gli altri seguono, comunque, l'attività e forniscono consulenza a distanza. Il presidio ha una piccola biblioteca giuridica specializzata, oltre alla banca dati telematica. Nessun contatto diretto con i migranti, ma , attraverso i pareri forniti, la partecipazione a tante situazioni che riguardano la vita dei migranti irregolari affiancando e supportando l'attività delle Organizzazioni non governative o delle Istituzioni, intervenendo su tematiche che sono legate alle attività che svolgono e alle loro competenze.

